



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° marzo 2024
(OR. en)

7225/24

JUR 131
COUR 12
INST 71

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Si allega per le delegazioni una lettera datata 27 febbraio 2024 del sig. Koen Lenaerts, presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla sig.ra Hadja Lahbib, presidente del Consiglio dell'Unione europea, con la quale si trasmette un progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia.



CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Presidente

Lussemburgo, 27 febbraio 2024

*Signora Hadja Lahbib
Presidente del Consiglio dell'Unione
europea
Rue de la Loi, 175
B-1048 Bruxelles*

Signora Presidente,

Con riferimento all'articolo 253, sesto comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 106 bis del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, mi prego di sottoporre all'approvazione del Consiglio l'allegato progetto, recante modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Tale progetto è inteso, da un lato, a inserire nel regolamento di procedura le disposizioni necessarie all'attuazione del nuovo articolo 50 ter del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, che attribuisce al Tribunale la competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nelle materie specifiche che determina.

Dall'altro lato, il progetto mira a completare, precisare o chiarire le disposizioni esistenti del regolamento di procedura tenendo conto, in particolare, dell'esperienza acquisita nella sua attuazione durante la crisi sanitaria legata alla pandemia Covid-19, e a fornire un contesto normativo chiaro per la pubblicazione on line delle osservazioni scritte depositate nel contesto delle cause pregiudiziali e la trasmissione su internet delle udienze di discussione.

Il testo è allegato in tutte le lingue ufficiali e contiene una relazione illustrativa alla quale mi permetto di rinviare.

La prego di accogliere, Signora Presidente, i sensi della mia più alta stima.

Koen Lenaerts

PROGETTO DI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Motivazione

Fondato sull'articolo 253, sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia persegue un duplice obiettivo. Esso mira, da un lato, a precisare le modalità di attuazione della riforma avviata dalla domanda presentata dalla Corte di giustizia, il 30 novembre 2022, al fine di modificare il protocollo (n. 3) sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») ¹. Esso è volto, dall'altro, a integrare, precisare o chiarire le disposizioni esistenti del regolamento di procedura tenendo conto, nel contempo, dell'esperienza maturata nella sua attuazione, segnatamente durante la crisi sanitaria legata alla pandemia della COVID-19, e dell'esigenza di avvicinare ulteriormente la giustizia europea ai cittadini dell'Unione, in particolare tramite la pubblicazione in rete delle osservazioni depositate nelle cause pregiudiziali e la trasmissione su Internet delle udienze di discussione.

*La sezione più importante del presente progetto è, inequivocabilmente, quella legata alla domanda presentata dalla Corte di giustizia al fine di modificare lo statuto. Iscrivendosi nel contesto di un'attività giurisdizionale molto intensa, caratterizzata, al contempo, dal numero di cause proposte dinanzi alla Corte e dalla loro complessità, tale domanda mira, da un lato, a determinare le materie specifiche nelle quali il Tribunale è competente, ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a conoscere questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 267 di tale trattato, e, dall'altro, ad ampliare l'ambito di applicazione *ratione materiae* della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni, entrata in vigore il 1° maggio 2019.*

Se le linee generali di tale riforma sono contenute nel testo stesso della domanda legislativa, talune modalità pratiche concernenti la sua attuazione devono tuttavia essere precisate nei regolamenti di procedura dei due organi giurisdizionali di cui è composta la Corte di giustizia dell'Unione europea. Questo è l'obiettivo principale del presente progetto, per quanto riguarda la Corte di giustizia.

¹ Documento 15936/22 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, recante modifica del Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il progetto mira, in primo luogo, a precisare le modalità di trattamento iniziale delle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di stabilire, in breve tempo, se tali domande rientrino esclusivamente in una o più delle materie specifiche menzionate al nuovo articolo 50 ter, primo comma, dello statuto – e, quindi, se esse debbano essere trattate dal Tribunale – o se tali domande riguardino anche altre materie o sollevino questioni indipendenti di interpretazione, in particolare del diritto primario o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel qual caso saranno trattate dalla Corte.

Il progetto è volto, in secondo luogo, a precisare le modalità di trattamento ottimale delle domande di pronuncia pregiudiziale che, dopo essere state trasmesse al Tribunale dalla Corte, sono rinviate a quest'ultima da parte del Tribunale in applicazione dell'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto richiedono una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione. Nell'interesse delle parti del procedimento principale nonché per esigenze di certezza del diritto, è necessario infatti che tali domande siano trattate celermente dalla Corte.

In terzo luogo, il progetto integra, infine, l'attuale dispositivo del titolo sesto del regolamento di procedura della Corte, consacrato al riesame delle decisioni del Tribunale, prevedendo che quest'ultimo, il giudice del rinvio nonché gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto siano informati non solo dell'esistenza stessa di una proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale e dell'esito riservato a tale proposta da parte della Sezione del riesame, ma anche dell'assenza di una proposta di riesame decorso il termine di un mese previsto dall'articolo 62 dello statuto e, di conseguenza, del carattere definitivo delle risposte fornite dal Tribunale alle questioni che gli sono state sottoposte dal giudice del rinvio.

Come rilevato in precedenza, il presente progetto risponde ad un secondo obiettivo, consistente nell'integrare, precisare o chiarire talune disposizioni esistenti del regolamento di procedura alla luce dell'esperienza maturata nella sua attuazione e al fine, peraltro, di avvicinare ancora di più la Corte ai cittadini dell'Unione.

In tale ottica, il progetto trae quindi alcuni insegnamenti dalla crisi sanitaria, inserendo formalmente nel regolamento di procedura la facoltà, per una parte o per il suo rappresentante, di partecipare in determinate circostanze a un'udienza di discussione mediante videoconferenza, purché siano rispettate talune condizioni e sia tenuto conto di un insieme di parametri di natura tecnica (v. nuovo articolo 78).

Al fine di consentire agli organi giurisdizionali nazionali nonché all'insieme dei cittadini dell'Unione di seguire a distanza un'udienza di discussione senza doversi recare a Lussemburgo, il progetto prevede anche una norma concernente la trasmissione delle udienze, unitamente alla previa informazione alle parti nel procedimento e alla facoltà, per queste ultime, di far valere i motivi o le circostanze che potrebbero essere tali da giustificare l'assenza di trasmissione (v. progetto dell'articolo 80 bis).

Infine, il progetto fornisce, nel titolo consacrato ai rinvii pregiudiziali, alcune importanti precisazioni relative, segnatamente, alla tutela dei dati personali, alla determinazione dei partecipanti al procedimento pregiudiziale e alla pubblicazione in rete, successivamente alla chiusura della causa, delle osservazioni scritte depositate dagli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, salvo obiezioni presentate da questi ultimi (v. articoli da 95 a 97 del regolamento di procedura).

Ulteriori chiarimenti puntuali sono peraltro forniti agli articoli 48, 57, 82, 106 e 125 del regolamento di procedura vertenti, rispettivamente, sulle modalità di notifica e sul deposito degli atti processuali, sulla presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, sulla trasmissione degli atti processuali nell'ambito delle cause sottoposte – o che possono essere sottoposte – a procedimento accelerato e sulla trasmissione di documenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito dei ricorsi diretti.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 253, sesto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 63,

considerando che occorre precisare, nel regolamento di procedura, le modalità di attuazione del regolamento (UE, Euratom).../... [numero] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [data], recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea², e, in particolare, precisare le modalità di trattamento iniziale delle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di stabilire l'organo giurisdizionale competente a trattarle,

considerando che nel presente regolamento devono essere inserite anche le disposizioni necessarie a garantire un rapido trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale trattate dal Tribunale che sono rinviate alla Corte di giustizia, in applicazione dell'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto richiedono una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione,

considerando che occorre integrare le disposizioni del regolamento di procedura al fine di prevedere che il Tribunale, il giudice del rinvio e gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto siano informati dell'assenza di una proposta di riesame da parte del primo avvocato generale, decorso il termine di un mese previsto dall'articolo 62 dello statuto,

considerando che occorre peraltro integrare il presente regolamento al fine di tener conto dell'esperienza maturata durante la crisi sanitaria e di prevedere la facoltà, per le parti o i loro rappresentanti, di partecipare all'udienza di discussione, in determinate circostanze, mediante videoconferenza, purché siano rispettate talune condizioni di ordine giuridico e tecnico,

considerando che occorre inoltre inserire una disposizione relativa alla trasmissione delle udienze della Corte al fine di consentire ai cittadini dell'Unione e agli organi giurisdizionali che abbiano investito la Corte di una domanda di pronuncia

² GU L ... del [numero e data di pubblicazione], pag. ...

pregiudiziale di seguire tali udienze da remoto, senza doversi recare a Lussemburgo, garantendo nel contempo adeguate informazioni alle parti del procedimento e la facoltà di queste ultime di far valere, se del caso, i motivi per i quali una determinata udienza non dovrebbe costituire oggetto di trasmissione,

considerando che, al fine di far pienamente comprendere agli organi giurisdizionali e ai cittadini dell'Unione il senso e la portata delle decisioni pronunciate dalla Corte, occorre, nella medesima ottica, garantire la pubblicazione in rete, entro un termine ragionevole dalla definizione della causa, delle osservazioni scritte depositate dagli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, salvo obiezioni da parte di questi ultimi alla pubblicazione delle loro osservazioni,

considerando infine che si deve chiarire o precisare la portata di talune disposizioni del regolamento di procedura relative, segnatamente, alla determinazione dei partecipanti al procedimento pregiudiziale, all'evoluzione della normativa dell'Unione in materia di tutela dei dati personali o, ancora, alle modalità di deposito e di notifica degli atti processuali, a seguito delle recenti evoluzioni tecnologiche,

con l'approvazione del Consiglio, in data ...,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012³ è modificato come segue:

1) L'articolo 48 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 48

Modalità di notifica

1. Le notifiche previste dallo statuto e dal presente regolamento sono fatte, a cura del cancelliere, per via elettronica o con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell'atto da notificare, o, ancora, rimettendone copia contro ricevuta.

³ GU L 265 del 29 settembre 2012, pag. 1, come modificato il 18 giugno 2013 (GU L 173 del 26 giugno 2013, pag. 65), il 19 luglio 2016 (GU L 217 del 12 agosto 2016, pag. 69), il 9 aprile 2019 (GU L 111 del 25 aprile 2019, pag. 73) e il 26 novembre 2019 (GU L 316 del 6 dicembre 2019, pag. 103).

2. La Corte stabilisce, mediante decisione, le condizioni alle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Quando il destinatario ha prestato il proprio consenso all'invio di notifiche per via elettronica, alle condizioni stabilite dalla Corte, la notifica di tutti gli atti processuali, ivi comprese le sentenze e ordinanze della Corte, è effettuata per tale via. In mancanza di tale consenso, le notifiche sono fatte al domicilio eletto dal destinatario o con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell'atto da notificare, o rimettendone copia contro ricevuta. Le copie dell'atto da notificare sono estratte e autenticate dal cancelliere.
4. Se, per ragioni di ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell'atto, un atto processuale non può essere trasmesso per via elettronica, l'atto è notificato al domicilio eletto dal destinatario o, in mancanza di elezione di domicilio, al recapito del destinatario secondo le modalità prescritte nel paragrafo 3. Il destinatario ne è avvisato mediante qualsiasi mezzo tecnico o elettronico di comunicazione di cui dispongano la Corte e il destinatario. In tal caso un plico raccomandato si considera consegnato al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione è avvenuta in data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall'avviso summenzionato, che la notifica non gli è pervenuta.

Mentre la trasmissione dei documenti per via elettronica era ancora relativamente limitata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento nel 2012, non è più così nel 2024, dal momento che la quasi totalità degli atti processuali sono depositati o notificati mediante l'applicazione e-Curia.

La modifica dell'articolo 48 mira a tener conto di tale evoluzione, mettendo in risalto tale modo di comunicazione privilegiato. Dopo aver enunciato, al primo paragrafo, le tre modalità di notifica possibili, la Corte ricorda quindi, ai paragrafi secondo e terzo, che la notifica degli atti processuali è effettuata, prioritariamente, per via elettronica, quando il destinatario ha prestato il proprio consenso all'invio di notifiche per tale via, alle condizioni stabilite dalla Corte⁴. Solo in mancanza di tale consenso e quando il destinatario non dispone, quindi, di un profilo utente e-Curia – o se la notifica di un atto per via elettronica non è possibile per ragioni di ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell'atto – un atto è notificato in altro modo, vale a dire con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, o rimettendo manualmente l'atto da notificare.

⁴ V. decisione della Corte di giustizia del 16 ottobre 2018, relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-Curia, GU L 293, del 20 novembre 2018, pag. 36.

Tenuto conto della progressiva sparizione del telefax come modo di comunicazione ordinario, il riferimento al telefax è sostituito da un riferimento più generico ai mezzi tecnici o elettronici di comunicazione di cui dispongano la Corte e il destinatario delle notifiche.

Infine, per evitare qualsiasi equivoco quanto alla natura degli atti notificati dalla Corte, al primo paragrafo dell'articolo 48 è stato aggiunto un riferimento allo statuto, dato che l'obbligo di notifica di taluni atti processuali non discende solo dal regolamento di procedura, ma anche, in taluni casi, dallo statuto stesso. Ciò vale, in particolare, per la notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale prevista dall'articolo 23 dello statuto.

2) L'articolo 57 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 2 è soppresso.

b) I paragrafi da 3 a 8 sono rinumerati e divengono i paragrafi da 2 a 7.

c) Il nuovo paragrafo 6 è modificato come segue:

«Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, la data e l'ora in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli atti e documenti menzionato dal paragrafo 3, perviene in cancelleria, mediante un mezzo tecnico o elettronico di comunicazione di cui dispone la Corte, sono prese in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato dei suoi allegati, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L'articolo 51 del presente regolamento non si applica a quest'ultimo termine».

d) Il nuovo paragrafo 7 è modificato come segue:

«Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5, la Corte stabilisce, mediante decisione, a quali condizioni un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica è considerato l'originale di tale atto. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*».

La modifica di questo articolo è in continuità con la modifica dell'articolo 48. In effetti, dato che la maggior parte delle comunicazioni tra la Corte e le parti del procedimento avviene attualmente per via elettronica, mediante l'applicazione e-Curia, il deposito, da parte di queste ultime, di copie cartacee degli atti processuali e di copie autenticate non ha più alcun senso. La Corte propone quindi di eliminare tale obbligo, previsto dall'articolo 57, paragrafo 2, e di stabilire essa stessa le copie necessarie nelle ipotesi, piuttosto rare, in cui un atto processuale deve essere notificato a un destinatario che non disponga ancora di un profilo utente e-Curia.

Le modifiche dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 57 sono la conseguenza meccanica della soppressione del paragrafo 2 e della rinumerazione dei successivi paragrafi dell'articolo 57. I termini del paragrafo 7 sono peraltro leggermente modificati dato che, come rilevato in precedenza, la Corte ha già adottato la decisione con cui stabilisce le condizioni in presenza delle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica e quelle in cui un atto trasmesso alla cancelleria per via elettronica è considerato come l'originale di tale atto.

3) L'articolo 78, il cui contenuto figura attualmente al nuovo articolo 80, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 78

Partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza

1. Nel caso in cui ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi impediscano al rappresentante di una parte o a un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto di partecipare fisicamente a un'udienza di discussione, tale rappresentante può essere autorizzato a partecipare a tale udienza mediante videoconferenza. Tale norma vale altresì per le parti nel procedimento principale quando, in base alle norme nazionali di procedura applicabili, esse sono autorizzate a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato.
2. La domanda di partecipazione all'udienza mediante videoconferenza deve essere presentata con separata istanza, non appena si venga a conoscenza del motivo dell'impedimento, e deve indicare, in modo preciso, la natura di detto impedimento.
3. Il presidente statuisce nel più breve termine possibile in merito a tale domanda.
4. Il ricorso alla videoconferenza è escluso se la Corte decide che l'udienza si svolga a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 79 del presente regolamento.
5. Le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte per partecipare a un'udienza mediante videoconferenza sono specificate nelle istruzioni pratiche alle parti, adottate sulla base dell'articolo 208 del presente regolamento».

Sebbene la partecipazione fisica alle udienze di discussione costituisca la modalità ordinaria e privilegiata di partecipazione alle udienze, dato che solo essa consente uno scambio diretto e spontaneo tra i membri del collegio giudicante e l'avvocato generale, da un lato, e le parti e i loro rappresentanti, dall'altro, la crisi sanitaria ha dimostrato che non era sempre possibile, per una parte o un suo rappresentante, recarsi a Lussemburgo, nei locali dell'istituzione. È stata quindi attuata una

procedura speciale, a partire dalla fine del mese di maggio 2020, per consentire ai rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto – o addirittura, in materia pregiudiziale, alle stesse parti quando, in base alle norme nazionali di procedura, esse sono autorizzate a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato – di partecipare all'udienza da remoto, mediante videoconferenza, a condizione che fossero rispettati determinati prerequisiti, di ordine tecnico, volti a garantire la qualità del suono e dell'immagine nonché l'assenza di problemi legati all'interpretazione simultanea.

La norma in esame è volta a trarre insegnamento da tale esperienza, inserendo formalmente nel regolamento di procedura la possibilità di partecipare all'udienza da remoto.

La formulazione del nuovo articolo 78 è direttamente ispirata al tenore letterale dell'articolo 107 bis del regolamento di procedura del Tribunale, rispetto al quale il Consiglio ha espresso il proprio accordo il 18 novembre 2022⁵. Come detto articolo, l'articolo 78 richiama, quindi, le ragioni che possono giustificare l'organizzazione di una videoconferenza (paragrafo 1), il procedimento che deve essere seguito da chi intenda avvalersi di tale possibilità di partecipare all'udienza mediante videoconferenza (paragrafo 2), l'autorità chiamata a statuire sulla domanda di partecipazione a un'udienza da remoto (paragrafo 3) e l'esclusione dal ricorso alla videoconferenza nelle ipotesi, piuttosto rare, in cui la Corte decide che l'udienza si svolga a porte chiuse (paragrafo 4).

Le uniche modifiche apportate rispetto al testo dell'articolo 107 bis del regolamento di procedura del Tribunale riguardano, da un lato, l'autore della domanda di partecipare a un'udienza da remoto, che può essere non solo il rappresentante di una parte nel procedimento, ma anche la parte stessa, dato che, in materia pregiudiziale, le parti del procedimento principale possono, in talune circostanze, stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato quando le norme nazionali di procedura glielo consentono (paragrafo 1).

L'altra modifica riguarda, dall'altro lato, il riferimento alle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte per partecipare a un'udienza mediante videoconferenza che, per la Corte, saranno contenute nelle istruzioni pratiche alle parti adottate sulla base dell'articolo 208 del regolamento di procedura (paragrafo 5).

4) L'articolo 80 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 80

Svolgimento dell'udienza di discussione

⁵ Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale, GU L 44 del 14 febbraio 2023, pag. 8.

1. Il presidente apre e dirige la discussione e garantisce il corretto svolgimento dell'udienza.
2. Durante l'udienza di discussione, i membri del collegio giudicante nonché l'avvocato generale possono porre domande agli agenti, ai consulenti o agli avvocati delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, alle parti del procedimento principale o ai loro rappresentanti».

La modifica apportata alla presente disposizione è una modifica puramente formale. Il nuovo articolo 80 si limita a raggruppare due disposizioni che in precedenza erano distinte, vale a dire l'articolo 78, concernente la conduzione della discussione da parte del presidente, e l'articolo 80, relativo alle domande poste alle parti o ai loro rappresentanti. Il contenuto, invariato, di tali due disposizioni è ripreso d'ora in avanti in un unico articolo, composto di due paragrafi, concernenti lo svolgimento dell'udienza di discussione.

5) Dopo l'articolo 80 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 80 bis

Trasmissione delle udienze

1. Le udienze della Corte possono essere oggetto di trasmissione. Quando la Corte prevede di procedere alla trasmissione di un'udienza di discussione, le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto ne vengono informati dalla cancelleria, all'atto della convocazione dell'udienza.
2. Se una parte o un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto ritiene che l'udienza alla quale è stato convocato non dovrebbe essere trasmessa, esso ne informa la Corte nel più breve termine possibile illustrando, in modo dettagliato, le circostanze tali da giustificare la mancata trasmissione.
3. Il presidente statuisce su tale domanda nel più breve termine possibile, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale.
4. La Corte stabilisce, mediante decisione, le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*».

Sebbene il principio della pubblicità delle udienze sia consacrato all'articolo 31 dello statuto e includa, a tale titolo, tutte le forme di «pubblicità» di tali udienze, a prescindere dalla circostanza che si tratti della partecipazione fisica a un'udienza, nei locali dell'istituzione, o di una partecipazione da remoto a tale udienza, mediante

trasmissione su Internet, è tuttavia parso utile inserire, nel regolamento di procedura, una disposizione espressamente consacrata alla trasmissione delle udienze, al fine di disciplinare ulteriormente tale pratica.

L'obiettivo perseguito dall'inserimento di questo nuovo articolo è duplice.

Esso mira, da un lato, ad informare le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che sono stati convocati ad un'udienza di discussione del fatto che tale udienza può essere oggetto di trasmissione su Internet, circostanza che consente a tali parti o interessati di presentare le loro osservazioni tempestivamente, prima dell'udienza, se ritengono che particolari circostanze siano tali da giustificare la mancata trasmissione di tale udienza (v. paragrafi 1 e 2 dell'articolo 80 bis).

Esso mira, dall'altro, a prevedere un quadro decisorio chiaro per l'ipotesi in cui sia stata presentata una domanda di non procedere alla trasmissione, in base al quale il presidente del collegio giudicante dinanzi al quale la causa è stata rinviata è chiamato a statuire rapidamente in merito a tale domanda, dopo aver chiesto il parere del giudice relatore e dell'avvocato generale incaricato della causa (v. paragrafo 3 dell'articolo 80 bis).

L'ultimo paragrafo dell'articolo 80 bis prevede a sua volta che le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze figureranno in una decisione dell'organo giurisdizionale, pubblicata, in tutte le lingue, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali norme e modalità sono attualmente contenute sul sito Internet dell'istituzione e riguardano, in particolare, la durata della trasmissione, l'interpretazione dei discorsi pronunciati durante l'udienza e la tutela dei dati personali delle persone presenti all'udienza.

6) L'articolo 82 è modificato come segue:

a) Dopo il paragrafo 1 è inserito un nuovo paragrafo 2, avente il seguente testo:

«In mancanza di udienza di discussione, le conclusioni sono presentate alla data annunciata dall'avvocato generale».

b) L'attuale paragrafo 2 è rinumerato e diviene il paragrafo 3.

Mentre l'articolo 82 del regolamento di procedura prevede che le conclusioni dell'avvocato generale sono presentate dopo la chiusura dell'udienza di discussione, esso nulla dispone, invece, in merito alla data di presentazione delle conclusioni quando la Corte decide di statuire senza udienza di discussione. La presente modifica mira a colmare tale lacuna, inserendo nell'articolo consacrato alle conclusioni dell'avvocato generale un nuovo paragrafo che precisa che, in mancanza di udienza di discussione, la data in cui sono presentate le conclusioni è annunciata dall'avvocato generale.

7) Dopo l'articolo 93 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 93 bis

Analisi preliminare delle domande di pronuncia pregiudiziale

1. Quando la Corte è investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, tale domanda è immediatamente trasmessa dalla cancelleria al presidente, al vicepresidente e al primo avvocato generale.
2. Se, dopo aver analizzato la domanda di pronuncia pregiudiziale, il presidente, sentiti il vicepresidente e il primo avvocato generale, ritiene che detta domanda rientri esclusivamente in una o più delle materie specifiche previste dall'articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, ne informa la cancelleria, che trasmette immediatamente la domanda alla cancelleria del Tribunale. Il procedimento prosegue quindi dinanzi a quest'ultimo organo giurisdizionale, conformemente alle norme del suo regolamento di procedura.
3. Se, al termine di tale analisi e dopo aver sentito il vicepresidente e il primo avvocato generale, il presidente ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale, pur rientrando in una o più delle materie specifiche previste dall'articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, riguardi anche altre materie o sollevi questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell'Unione o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 50 ter, secondo comma, dello statuto, deferisce senza indugio la domanda alla Corte. Se la Corte ritiene che la domanda rientri esclusivamente in una o più materie specifiche previste dall'articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, tale domanda è immediatamente trasmessa dalla cancelleria della Corte alla cancelleria del Tribunale e il procedimento prosegue dinanzi a tale organo giurisdizionale, conformemente alle norme del suo regolamento di procedura. In caso contrario, il procedimento prosegue dinanzi alla Corte, conformemente alle norme del presente regolamento.
4. Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è trasmessa alla cancelleria del Tribunale conformemente ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo, la cancelleria della Corte ne informa il giudice del rinvio».

Come emerge dalla formulazione stessa dell'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la competenza del Tribunale a conoscere questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 267 di detto trattato non è una competenza generale, estesa a tutti i settori disciplinati dal diritto dell'Unione. La sua competenza pregiudiziale è destinata ad essere esercitata in

materie specifiche, determinate dallo statuto. Tali materie sono previste dal nuovo articolo 50 ter, primo comma, dello statuto.

Tuttavia, dato che le domande di pronuncia pregiudiziale possono riguardare più materie, tra cui materie non menzionate nel nuovo articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, o possono sollevare questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell'Unione o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 50 ter, secondo comma, dello statuto, è stato deciso, tanto per esigenze di certezza del diritto e di celerità quanto per facilitare il compito degli organi giurisdizionali nazionali, che tali domande dovessero essere tutte proposte dinanzi ad un solo organo giurisdizionale, la Corte di giustizia, chiamata a verificare, «secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura», che la domanda rientri esclusivamente in una o più materie specifiche nelle quali al Tribunale è stata conferita una competenza pregiudiziale.

Questo è precisamente l'obiettivo del presente articolo. Esso prevede pertanto, al suo primo paragrafo, l'immediata trasmissione della domanda di pronuncia pregiudiziale all'organo preposto, in seno alla Corte, ad effettuare tale verifica e precisa, nei successivi paragrafi, le norme applicabili in esito a tale verifica e la procedura da seguire quando una domanda di pronuncia pregiudiziale non sembra rientrare esclusivamente in materie specifiche previste dal nuovo articolo 50 ter, primo comma, dello statuto.

Come risulta dalla lettura dell'articolo proposto, è il presidente, assistito dal vicepresidente e dal primo avvocato generale, che costituisce, in seno alla Corte, l'organo chiamato ad effettuare l'analisi preliminare di tutte le domande di pronuncia pregiudiziale. Questa scelta testimonia l'importanza accordata dalla Corte al buon funzionamento del procedimento, ma discende anche da considerazioni di ordine pratico, dato che il presidente e il primo avvocato generale sono, concretamente, già destinatari di tutte le cause sottoposte alla Corte, al fine di statuire sulle questioni procedurali che possono porsi in tale fase e di attribuire tali cause, rispettivamente, a un giudice relatore e a un avvocato generale.

Nel caso di specie, non si tratta ancora di attribuire la causa a un giudice relatore o a un avvocato generale. L'immediata trasmissione della domanda di pronuncia pregiudiziale al presidente, al vicepresidente e al primo avvocato generale mira solo a consentire a questi ultimi di analizzare l'oggetto di tale domanda e, al termine di tale analisi, di stabilire se quest'ultima rientri esclusivamente in una o più materie specifiche previste dall'articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, e quindi nella competenza del Tribunale, o se tale domanda riguardi anche altre materie o altre questioni, nel qual caso essa rientra nella competenza della Corte.

Nella prima ipotesi, la domanda sarà immediatamente trasmessa dalla cancelleria della Corte alla cancelleria del Tribunale e il procedimento proseguirà dinanzi a quest'ultimo organo giurisdizionale, secondo le disposizioni del suo regolamento di procedura.

Nella seconda ipotesi, la domanda sarà trattata dalla Corte e il procedimento proseguirà conformemente alle disposizioni ordinarie del regolamento di procedura della Corte.

Tuttavia, come risulta dal terzo paragrafo del presente articolo, una domanda di pronuncia pregiudiziale che rientri in una o più materie specifiche previste dall'articolo 50 ter, primo comma, dello statuto potrà essere trattata dalla Corte solo quando la riunione generale della Corte avrà constatato che la domanda non rientra esclusivamente in dette materie specifiche, perché essa rientra anche in altre materie, oppure perché solleva questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell'Unione o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 50 ter, secondo comma, dello statuto. È previsto in proposito che il presidente deferisca la domanda a tale organo, composto di tutti i Membri della Corte, quando ritiene, dopo aver analizzato la domanda di pronuncia pregiudiziale e consultato il vicepresidente e il primo avvocato generale, che essa non rientri esclusivamente in una o più materie specifiche previste all'articolo 50 ter, primo comma, dello statuto.

L'ultimo paragrafo dell'articolo 93 bis concerne l'informazione fornita all'organo giurisdizionale che ha investito la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale. Dato che, in effetti, l'articolo 50 ter, terzo comma, dello statuto prevede che tutte le domande di pronuncia pregiudiziale siano proposte alla Corte di giustizia, è necessario che gli organi giurisdizionali nazionali vengano informati in merito all'esito riservato alla loro domanda e, in particolare, all'organo giurisdizionale competente a statuire sulle questioni da essi sollevate. L'articolo 93 bis, paragrafo 4, prevede pertanto che il giudice del rinvio sia informato dalla cancelleria della Corte non appena la sua domanda è trasmessa alla cancelleria del Tribunale, in applicazione del paragrafo 2 o 3.

8) L'articolo 95 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 95

Anonimizzazione e omissione di dati personali

1. Quando il giudice del rinvio ha anonimizzato la domanda di pronuncia pregiudiziale o ha deciso di omettere dati relativi a persone fisiche o a enti interessati dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano essi parti nel procedimento o terzi, la Corte rispetta tale anonimizzazione o tale omissione nell'ambito del procedimento dinanzi ad essa pendente.
2. Su domanda del giudice del rinvio, di una parte nel procedimento principale o d'ufficio, la Corte può inoltre anonimizzare la domanda di pronuncia pregiudiziale o decidere di omettere dati personali relativi a una o più persone fisiche interessate dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano esse parti nel procedimento o terzi».

Come l'articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, recentemente modificato, la modifica proposta mira a prendere in considerazione l'evoluzione della normativa dell'Unione sulla tutela dei dati personali e, in particolare, il regolamento 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE⁶.

Nella sua nuova versione, l'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte non si riferisce quindi solo all'eventuale anonimizzazione della domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del giudice del rinvio, ma anche alla decisione di quest'ultimo di omettere dati relativi a persone fisiche o ad enti interessati dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano essi parti nel procedimento o terzi. In entrambi i casi, la Corte, nell'ambito del procedimento dinanzi ad essa pendente, rispetta evidentemente l'anonimizzazione o l'omissione effettuata dal giudice del rinvio.

La stessa ipotesi ricorre con riferimento al secondo paragrafo di questo articolo, il quale a sua volta prevede che la Corte possa disporre l'anonimizzazione della domanda di pronuncia pregiudiziale o l'omissione, totale o parziale, di dati personali relativi a persone interessate dalla controversia oggetto del procedimento principale.

9) L'articolo 96 è modificato come segue:

a) Dopo la lettera c) è inserita una nuova lettera d), avente il seguente testo:

«d) il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea, quando ritengono di avere un particolare interesse per le questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale;»

b) Le attuali lettere da d) a f) sono ridenominate lettere da e) a g).

c) Dopo il paragrafo 2 è inserito un nuovo paragrafo, avente il seguente testo:

«3. Le

memorie o le osservazioni scritte presentate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea dopo la pronuncia della sentenza o la notifica dell'ordinanza che pone fine al procedimento agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, a meno che uno di tali interessati non si opponga alla pubblicazione della sua memoria o delle sue osservazioni. Tale opposizione, che non deve essere motivata e non è impugnabile

⁶ GU L 295 del 21 novembre 2018, pag. 39.

dinanzi alla Corte o al Tribunale, deve essere comunicata alla cancelleria, con atto separato, entro tre mesi dalla definizione della causa. In tal caso, detta opposizione viene segnalata su tale sito e la memoria o le osservazioni in questione non sono pubblicate, nemmeno parzialmente. Qualora l'interessato revochi successivamente la sua opposizione alla pubblicazione della sua memoria o delle sue osservazioni, tale memoria o tali osservazioni saranno pubblicate sul sito a partire dal momento della revoca di detta opposizione».

La modifica del presente articolo fa seguito ai dibattiti che hanno accompagnato l'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, della domanda legislativa presentata dalla Corte nel novembre 2022 e condotto alla modifica dell'articolo 23 dello statuto.

Essa mira, da un lato, a integrare l'elenco dei potenziali partecipanti al procedimento pregiudiziale menzionando espressamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea, i quali, come risulta dalla nuova formulazione dell'articolo 23 dello statuto, possono avere un particolare interesse a presentare osservazioni sulle questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, anche se non si controverte sull'interpretazione o sulla validità di un loro atto. Tale aggiunta non incide evidentemente in alcun modo sulla facoltà, per un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, di presentare osservazioni quando si controverte sulla validità o sull'interpretazione di un atto da essi adottato. Tale facoltà discende dalla nuova lettera e) dell'articolo 96, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo presente che gli organi e gli organismi dell'Unione sono inclusi nel termine «istituzione», in virtù della convenzione di scrittura adottata all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

Essa mira, dall'altro, a prevedere la pubblicazione in rete, sul sito Internet dell'istituzione, delle memorie o delle osservazioni presentate dagli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, fermo restando che una tale pubblicazione in rete sarà effettuata solo successivamente alla definizione della causa, al fine di preservare la qualità e la serenità del dibattito giudiziario, e salvo obiezioni da parte dell'autore delle osservazioni depositate.

Tuttavia, per garantire un equilibrio adeguato tra il rispetto di tale desiderio di non procedere alla pubblicazione espresso dall'autore delle osservazioni scritte e la necessità di garantire agli organi giurisdizionali nazionali e ai cittadini dell'Unione un accesso semplice e rapido all'insieme dei documenti che sono stati depositati nell'ambito di una causa pregiudiziale e che consentono di comprendere appieno il senso e la portata della decisione pronunciata dalla Corte, è necessario precisare le condizioni, sostanziali e temporali, in cui un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto può opporsi alla pubblicazione delle sue osservazioni.

A tal fine, il nuovo paragrafo 3 dell'articolo 96 prevede, da un lato, che l'interessato che desideri che le sue osservazioni non siano pubblicate sul sito Internet della Corte

di giustizia dell'Unione europea, indipendentemente dal motivo, ne faccia esplicita richiesta, con atto separato, distinto dalle osservazioni stesse e, dall'altro, che tale richiesta sia formulata entro tre mesi dalla chiusura della causa da parte della Corte. Tale termine è volto ad accordare all'autore delle osservazioni depositate un periodo di tempo sufficiente per prendere conoscenza della decisione della Corte e valutarne l'eventuale impatto sulla (mancata) pubblicazione delle sue osservazioni e, al contempo, a consentire alla Corte di svolgere le operazioni tecniche richieste dalla pubblicazione in rete delle osservazioni depositate, inclusa la soppressione dei dati personali che potrebbe risultare necessaria.

Come rilevato in precedenza, la Corte non pubblicherà le osservazioni di un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto quando quest'ultimo ha espresso tale desiderio, indipendentemente dalle ragioni che lo motivano, quali, ad esempio, la volontà di attendere l'esito della controversia oggetto del procedimento principale dinanzi al giudice del rinvio, o l'esito di un procedimento parallelo in un'altra causa pendente davanti alla Corte. Si deve rilevare, in questo contesto, che la Corte non adotterà una decisione suscettibile di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione. La Corte si limiterà a pubblicare, nella loro integralità, le memorie o le osservazioni depositate in una causa, o a non pubblicarle se siano state formulate una o più richieste in tal senso. Tale mancata pubblicazione non è, tuttavia, irreversibile. I documenti di cui trattasi potranno costituire oggetto di pubblicazione, in una fase successiva, se il loro autore revochi la sua obiezione, ad esempio al termine del procedimento nazionale.

10) L'articolo 97, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

«Per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti nel procedimento principale, la Corte tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice che ha effettuato il rinvio. In caso di dubbi relativi alla facoltà di una persona di rappresentare una parte nel procedimento principale o, per una tale parte, di agire senza rappresentante, la Corte può chiedere informazioni al giudice del rinvio in merito alle norme nazionali di procedura applicabili».

Nella versione attualmente in vigore, l'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento di procedura precisa che la Corte tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice che ha effettuato il rinvio, ma menziona solo i dubbi relativi alla facoltà, per una persona, di rappresentare una parte nel procedimento principale in base al diritto nazionale, senza fare riferimento ai dubbi che la Corte nutre talvolta in merito alla facoltà, per una parte nel procedimento principale, di agire in nome proprio, senza rappresentante. Orbene, è pacifico che tale facoltà esiste in taluni Stati membri, in via generale o in maniera specifica, nell'ambito di determinati tipi di controversie o davanti a taluni organi giurisdizionali.

La modifica proposta mira a rispecchiare in modo fedele la situazione attuale e a prevedere la facoltà, per la Corte, di chiedere informazioni al giudice del rinvio in

merito alle norme di procedura nazionali applicabili non solo in caso di dubbi relativi alla facoltà di una persona di rappresentare una parte nel procedimento principale, ma anche in merito alla facoltà, per quest'ultima, di rappresentare sé stessa.

11) L'articolo 106 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 106

Trasmissione degli atti processuali

1. Gli atti processuali previsti dall'articolo precedente si considerano depositati con la trasmissione alla cancelleria, mediante qualsiasi mezzo tecnico o elettronico di comunicazione di cui disponga la Corte, di una copia dell'originale firmato nonché degli atti e documenti invocati a sostegno, con l'indice previsto dall'articolo 57, paragrafo 3. L'originale dell'atto e gli allegati summenzionati sono trasmessi senza indugio alla cancelleria.
2. Le notifiche e le comunicazioni previste dall'articolo precedente sono effettuate per via elettronica, alle condizioni stabilite dalla Corte, quando il destinatario ha prestato il proprio consenso all'invio di notifiche per tale via. In caso contrario, le notifiche e le comunicazioni summenzionate sono effettuate trasmettendo una copia del documento mediante qualsiasi mezzo tecnico o elettronico di comunicazione di cui dispongano la Corte e il destinatario».

La modifica del presente articolo discende dalla modifica degli articoli 48 e 57.

Essa tiene conto, da un lato, della sostituzione del riferimento al telefax con un riferimento più generico, comprendente i mezzi tecnici o elettronici di comunicazione, e della rinumerazione dei paragrafi dell'articolo 57, conseguente alla soppressione dell'obbligo di depositare copie autentiche degli atti processuali.

Essa richiama, dall'altro, la priorità accordata dalla Corte alle comunicazioni effettuate per via elettronica, mediante l'applicazione e-Curia. Solo nell'ipotesi in cui il destinatario della notifica non dovesse disporre di un profilo utente e-Curia la Corte trasmetterebbe i documenti mediante altri mezzi tecnici o elettronici, quali la posta elettronica.

12) Nel Titolo III, dopo l'articolo 114, è inserito il Capo seguente, intitolato «Procedimento a seguito di rinvio»

«Capo IV

PROCEDEDIMENTO A SEGUITO DI RINVIO

Articolo 114 bis

Domande di pronuncia pregiudiziale rinviate dal Tribunale

1. Quando il Tribunale, ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rinvia alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale che richiede una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, tale domanda è trattata celermente.
2. Il presidente designa immediatamente il giudice relatore incaricato della causa e il primo avvocato generale designa un avvocato generale.
3. Se lo ritiene necessario, il presidente fissa il termine entro il quale gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono depositare memorie o osservazioni scritte.
4. La Corte statuisce nel più breve termine possibile, se del caso dopo aver sentito le osservazioni orali degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e le conclusioni dell'avvocato generale.
5. Si applica la medesima procedura quando il Tribunale constata, in applicazione dell'articolo 54, secondo comma, dello statuto, di non essere competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale e rinvia la causa alla Corte».

Se è vero che il Tribunale è competente a statuire sull'insieme delle domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nelle materie specifiche previste dall'articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, esso può nondimeno trovarsi di fronte a una causa che richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione. In una siffatta ipotesi, l'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Tribunale possa rinviare la causa alla Corte.

La presente norma mira a precisare la procedura che sarà seguita dalla Corte in tale ipotesi particolare.

Essa stabilisce, anzitutto, il principio in base al quale la causa rinviata dal Tribunale sarà trattata dalla Corte celermente, circostanza che è giustificata dal fatto che saranno verosimilmente trascorsi più mesi dalla presentazione della causa, e dall'esigenza che, una volta evidenziata la questione di principio, essa sia rapidamente chiarita dalla Corte (v. paragrafo 1 dell'articolo proposto).

Essa precisa inoltre, nei paragrafi successivi, le implicazioni concrete di tale rapido trattamento, consistenti nel designare immediatamente il giudice relatore e l'avvocato

generale incaricato della causa (paragrafo 2) e, se del caso, nel fissare (e nel comunicare alle parti) il termine entro il quale gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto potranno depositare osservazioni scritte (paragrafo 3).

Essa richiama infine la necessità, per la Corte, di statuire nel più breve termine possibile, se del caso dopo aver organizzato un'udienza di discussione, al termine della fase scritta del procedimento, e dopo aver sentito le conclusioni dell'avvocato generale (paragrafo 4).

Quanto all'ultimo paragrafo, esso si limita a prevedere l'applicazione delle medesime norme nell'ipotesi, piuttosto eccezionale, in cui il Tribunale, al termine della sua analisi della domanda di pronuncia pregiudiziale o delle osservazioni depositate dagli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, constati di non essere competente a trattare tale domanda e rinvii la causa dinanzi alla Corte, in applicazione dell'articolo 54, secondo comma, dello statuto. Dato che anche in questa ipotesi il procedimento sarà iniziato da vari mesi, è necessario in effetti che la Corte possa pronunciarsi rapidamente sulle questioni sottoposte dal giudice del rinvio.

13) Il Capo IV del Titolo III è rinumerato e diventa il Capo V del Titolo III.

Questa rinumerazione discende dall'inserimento, nel Titolo Terzo del regolamento di procedura, di un nuovo Capo IV, concernente il procedimento dinanzi alla Corte a seguito di rinvio di una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del Tribunale. L'attuale Capo IV, relativo al gratuito patrocinio, diviene quindi il Capo V. Non è apportata alcuna modifica al contenuto di tale capo.

14) L'articolo 121, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. Oltre o in alternativa all'elezione di domicilio prevista dal paragrafo 1, il ricorso può contenere l'accordo dell'avvocato o dell'agente all'invio delle notifiche mediante qualsiasi mezzo tecnico o elettronico di comunicazione di cui dispongano la Corte e tale avvocato o tale agente».

La modifica di questo articolo discende dalla modifica dell'articolo 48 del presente regolamento. Tenuto conto della progressiva sparizione del telefax come modo di comunicazione ordinario, il riferimento al telefax è sostituito, anche in questo caso, da un riferimento più generico ai mezzi tecnici o elettronici di comunicazione di cui dispongano la Corte e il destinatario delle notifiche.

15) L'articolo 125 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 125

Trasmissione di documenti

La Corte trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione europea, quando non sono parti in causa, copia del ricorso e del controricorso o, se del caso, dell'eccezione di incompetenza o di irricevibilità, esclusi i relativi allegati, affinché essi possano accertare se sia invocata l'inapplicabilità di un loro atto ai sensi dell'articolo 277 TFUE».

Laddove, nella sua versione attuale, l'articolo 125 del regolamento di procedura prevede l'obbligo, per la Corte, di trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una copia dei ricorsi e dei controricorsi da essa ricevuti, il medesimo articolo nulla dispone, invece, in merito alla sorte delle eccezioni di incompetenza o di irricevibilità che possono essere sollevate da una parte convenuta. Orbene, pur essendo rare nell'ambito dei ricorsi proposti dinanzi alla Corte, tali eccezioni possono presentare un sicuro interesse per le istituzioni succitate, nei limiti in cui esse possono rimettere in discussione l'applicabilità di un loro atto.

Per tale ragione, si propone di estendere a queste eccezioni l'obbligo di trasmissione che grava sulla Corte e di prevedere che una copia delle eccezioni di incompetenza o di irricevibilità, esclusi i relativi allegati, debba del pari essere trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, affinché essi possano accertare se sia invocata l'inapplicabilità di un loro atto, ai sensi dell'articolo 277 TFUE. L'articolo 125 del regolamento di procedura della Corte riprende, a tal riguardo, la formulazione dell'articolo 82 del regolamento di procedura del Tribunale, recentemente modificato.

16) Dopo l'articolo 193 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 193 bis

Assenza di una proposta di riesame

Se, scaduto il termine previsto dall'articolo 62, secondo comma, dello statuto, il primo avvocato generale non ha formulato alcuna proposta di riesaminare la decisione del Tribunale, il cancelliere ne informa immediatamente il Tribunale, il giudice del rinvio e gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto».

Se è vero che il regolamento di procedura descrive già, in modo dettagliato, la procedura seguita dalla Corte quando è investita di una proposta di riesame da parte del primo avvocato generale, tale regolamento nulla dispone, invece, in merito all'ipotesi in cui, scaduto il termine impartito al primo avvocato generale, non sia stata formulata alcuna proposta di riesame.

Tuttavia, dato che le risposte fornite dal Tribunale alle questioni sottoposte dal giudice del rinvio producono effetti solo allo scadere dei termini previsti dall'articolo 62, secondo comma, dello statuto, sussiste un evidente interesse ad informare quanto prima le parti interessate dalla decisione del Tribunale e, in particolare, il giudice del rinvio, le parti nel procedimento principale e l'insieme degli interessati che hanno partecipato al procedimento dinanzi al Tribunale, in merito all'assenza di una proposta di riesame e, di conseguenza, al fatto che la decisione del Tribunale è definitiva.

Questo è l'oggetto della presente disposizione. Essa prevede che il Tribunale, tramite la cancelleria, informi il giudice del rinvio e gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e, in parallelo, che sul sito Internet dell'istituzione sia pubblicato un avviso in merito al fatto che la decisione del Tribunale è definitiva.

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, facenti fede nelle lingue di cui all'articolo 36 di tale regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Lussemburgo,